



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Allegato 2

Catania, 11-5-2020

**Linee Guida per la trattazione delle udienze dei procedimenti penali**

Sentito il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale minorenni, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catania , di Ragusa, di Siracusa e di Caltagirone nonché il Presidente della Camera Penale di Catania e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catania

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare come convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 ( entrata in vigore dal 30-4-2020 ) e ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 ( entrato in vigore dal 1-5-2020 )*

Vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate rispettivamente in data 5.3.2020 e 11.3.2020 (*“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020)* con le quali è stato raccomandato *“di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;*

viste le *“ Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte “ del CSM in data 1 aprile 2020 ,*

considerate le premesse di cui alla delibera consiliare appena indicata *“ sui sistemi di video conferenza nel processo penale “* ed in particolare al fine di dare attuazione alla previsione dell'art. 83 , co 12 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e , quindi alla partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante video conferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA, il richiamo esplicito delle disposizioni , in

quanto compatibili, , di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo del 28 luglio 1989 n. 271, tenuto conto anche della previsione dell'art. 45 , co. 3 delle disp. di att. c.p.p.

ritenuto che tale disposizione , secondo l'indirizzo del CSM , “ *impone la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare , in tutti i casi ciò sia possibile* “ e precisa che “ *l'articolo non fa distinzione tra la possibilità tecnica e la possibilità/ opportunità rispetto al tipo di attività che si deve compiere*” ( v. ad es art. 146 bis co.1 ter disp. att. c.p.p. ) in quanto si tratta di “ *una disciplina derogatoria ai casi previsti dall'art. 146 bis delle disp. att. c.p.p. che obbliga alla partecipazione da remoto* “ nel caso specifico per contingenti gravi ragioni di emergenza sanitaria .

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera in data 11.03.2020 ha invitato i RID e i MAGRIF alla “*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*”;

considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “*Skype for Business*” e “*Teams*”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale per i Minorenni di Catania ( Tribunale e Procura ) hanno predisposto –e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto di udienze

visto il documento del DOG in data 2-5-2020 su : “ *prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di misure organizzative per avvio cd. “ fase due* “

considerato che i locali degli Uffici Giudiziari Minorili catanesi non hanno spazi adeguati per la trattazione delle udienze penali nel rispetto delle norme di sicurezza e comportamentali prescritte dal Ministero della Salute al fine di evitare la diffusione del contagio da virus Covid-19,

rilevato, in particolare, che l'unica aula per l'udienza penale ha una estensione di appena 10 m. per circa 5 m. di larghezza con conseguente capienza per non più di 8/10 persone al fine di rispettare le norme ministeriali della distanza e del divieto di assembramenti e , quindi, è assolutamente insufficiente ad accogliere, in fase di giudizio, il giudice nella composizione integrata da due giudici onorari , in presenza

dell'imputato, del pubblico ministero, del cancelliere, del difensore, del servizio sociale ministeriale e dei genitori, che, per legge, assistono l'imputato minorenni durante l'udienza, nonché, in fase di giudizio dibattimentale, anche dei testimoni e di eventuali agenti di polizia penitenziaria per gli accompagnamenti coatti,

rilevato che, parimenti, anche per l'udienza di convalida del fermo o dell'arresto dell'indagato, che, per legge, viene condotto presso il CPA posto nello stesso edificio ove sono allocati gli Uffici Minorili, non è, tuttavia, disponibile una apposita aula corrispondente ai requisiti di sicurezza sanitaria sopra citati rispetto al complessivo numero delle parti processuali e di coloro che devono assistere all'udienza,

rilevato che nei locali del tribunale non vi sono aule per la trattazione delle udienze civili che, di regola, vengono svolte dai magistrati togati nei propri uffici, assolutamente limitati negli spazi visto che per il rispetto delle norme sanitarie imposte dal Ministero della salute la partecipazione all'udienza dovrebbe essere limitata soltanto ad una persona,

rilevato che ancora più ridotta è la fruizione da parte dei giudici onorari minorili di aule d'udienza considerato che, allo stato, sono messe a disposizione dei 36 esperti del tribunale minorile catanese soltanto tre stanze aventi una limitata capienza così come quella dei magistrati togati,

considerato che, oltre alla mancanza di aule adeguate e corrispondenti alle misure di sicurezza sanitaria prescritte, i locali degli Uffici Minorili sono assolutamente privi di altri spazi per l'attesa della trattazione del processo con inevitabili assembramenti nella parte esterna prossima all'ingresso dell'edificio di testimoni e familiari,

rilevato, infine, che la competenza territoriale del Tribunale per i minorenni è coincidente con quella dell'intero distretto della Corte d'Appello con la conseguenza che la partecipazione all'udienza da parte dei soggetti interessati provenienti dall'intero territorio distrettuale, comporta spostamenti anche di lunga durata in difformità alle prescritte misure di sicurezza sanitaria in atto,

ritenuto, pertanto, l'esigenza di contemperare lo svolgimento delle udienze *“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* con la peculiarità del rito minorile, rende più che mai opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura

sentiti i Magistrati del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale,

esaminate le proposte della dott.ssa R. Montineri – magistrato per il settore penale del TM



Tutto ciò premesso, si prevede quanto segue:

### Limite temporale delle linee guida

Le presenti linee guida prevedono **misure eccezionali** valide fino al **31.7.2020** giustificate solo dall'attuale emergenza epidemiologica e che pertanto non costituiscono presupposto per l'instaurazione di prassi che possono in qualsiasi modo valere oltre i limiti temporali delle misure governative di contrasto alla diffusione del contagio

## I

### Udienza di convalida di fermo di indiziato di delitto, dell'arresto e dell'accompagnamento in flagranza ex art 18 bis DPR 488/88 e interrogatorio di garanzia

*1) Udienze di convalida dell'arresto o del fermo ex artt. 18 D.P.R. n. 448/88 e 391 c.p.p.*

Secondo le indicazioni dei magistrati degli uffici GIP e GUP e della locale Procura minorile, considerato il fatto che la persona minorenni fermata o arrestata viene condotta, di regola, presso i locali del CPA ubicati nello stesso edificio dove si trovano gli uffici minorili catanesi, viene espressa la preferenza per la modalità di celebrazione di udienza presso gli uffici del tribunale per i minorenni di Catania e segnatamente nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, dove si svolge di regola l'ascolto protetto del minore nei processi penali e civili, individuati in:

- locale A corrispondente alla stanza per "ascolto protetto del minore" e,
- locale B nell'adiacente stanza, di solito, utilizzata per la partecipazione all'udienza delle parti processuali.

In tali locali sono in corso opportuni adattamenti tecnici per la comunicazione visiva e uditiva bilaterale.

Presso questi locali le udienze di convalida saranno svolte con le seguenti modalità:

- all'interno del locale A saranno presenti il G.I.P., l'assistente di udienza e il P.M., ove compaia.



- all'interno del locale B saranno presenti arrestato/fermato, difensore e, ove il minore ne richieda l'assistenza, anche uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale (l'altro genitore, ove presente, rimarrà in attesa all'interno dei locali del CPA). In ogni caso l'avviso di fissazione di udienza verrà comunicato a entrambi i genitori;

- all'interno dei due locali non dovranno essere presenti comunque più di 7 persone complessivamente
- l'assistente sociale dell'USSM e il personale del CPA non sarà presente ma potrà fornire informazioni sul conto del minore attraverso apposite relazioni.

Fino all'attivazione dei locali A e B sopra indicati le udienze potranno essere trattate presso l'aula di udienza penale del tribunale in giorno e ora compatibile con lo svolgimento delle altre udienze penali

In ogni caso ai sensi dell'art. 12 bis del DL n. 18 del 2020 conv. con modificazioni le udienze di convalida del fermo o dell'arresto “ *possono essere tenute mediante collegamento da remoto* “ secondo le indicazioni del DGSIA presso il Ministero della giustizia nei luoghi e secondo le modalità indicate nell'articolo appena citato

Tutte le parti presenti dovranno essere munite di mascherine, guanti e penna personale per la sottoscrizione del verbale.

Il T.M. si adopererà per garantire la fornitura di mascherine e guanti all'indagato.

## **2) Udienza per Interrogatorio ex art. 294 c.p.p.**

L'udienza si svolgerà con le stesse modalità di cui al punto 1 ) salva la possibilità per l'indagato, ove sottoposto alla misura del collocamento in comunità o della custodia cautelare in I.P.M., di non comparire presso gli uffici del Tribunale per i Minorenni e di collegarsi da remoto e con onere di comunicare tale scelta almeno due giorni prima della data fissata per l'interrogatorio così come previsto dall'art. 12-bis.

Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dai Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione. Parimenti il sistema risulta testato e accessibile anche dall'Avvocatura e dagli Istituti Penitenziari informati del presente protocollo .

In caso di collegamento da remoto dell'indagato, dall'IPM o dalla Comunità, il difensore potrà scegliere se essere presente presso gli uffici del Tribunale (meglio, presso le aule A e B messe a disposizione dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni) o nel luogo in cui il suo assistito si trova, con onere di comunicare tale scelta almeno tre giorni prima della data fissata per l'interrogatorio, altrimenti si intenderà scelta la presenza in udienza.

Il genitore verrà comunque convocato e, ove il minore ne richiederà l'assistenza, sarà assicurata la presenza di un solo esercente la responsabilità genitoriale e nel medesimo luogo in cui si trova il difensore.

Ove uno o più dei soggetti sopra indicati farà richiesta di collegamento da remoto il giudice condurrà l'udienza dall'ufficio giudiziario attraverso la piattaforma TEAMS sopra indicata

Nell'ipotesi di indagato collegato da remoto e difensore e genitore presenti presso gli uffici del Tribunale sarà garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi e di colloqui con il genitore a distanza attraverso l'attivazione un contatto riservato telefonico o attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia penitenziaria dell'IPM o del responsabile della comunità ove l'indagato si trova ristretto.

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

Il giudice stabilirà il collegamento, ove necessario e richiesto dalle parti nei tempi e modi sopra indicati, e verificherà, prima di dare inizio all'udienza, il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra difensore e l'indagato.

Stabilito il collegamento con i soggetti non presenti fisicamente presso il Tribunale per i Minorenni e collegati da remoto, e accertata la comparizione delle parti e la regolarità degli avvisi alle parti, il giudice darà atto che si procede con sistema misto di partecipazione assicurata anche a distanza "per ragioni di sicurezza a norma dell'art 83 comma 12 D.L. n. 11 /2020 e art. 2 ..del DL n. 18 /20

Indi, il G.I.P. acquisirà il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto di tutte le parti personalmente secondo le presenti linee guida

Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

In questo caso nella medesima stanza dell'indagato sarà presente personale della Polizia penitenziaria (in caso di indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in IPM) o il responsabile della Comunità o persona da questi delegata (in caso di indagato sottoposto alla misura del collocamento in Comunità) al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che durante l'udienza non sono posti

impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti , nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art 146bis.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva del team in videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrato attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams.

Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo ,e immediatamente rimossi dalla chat attivata in "Teams", ove utilizzata.

Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti non presenti fisicamente in aula dell'ufficio giudiziario si trovano nell'impossibilità di apporre la firma ( art 137 co 2 c.p.p.)

Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p. con le modalità sopra indicate per il difensore di fiducia.

La registrazione dell'udienza, se ritenuto necessario o utile dal Giudice potrà essere riversata su un DVD e se necessario trascritta

## II

### **Udienze preliminari indifferibili**

Le udienze preliminari indifferibili in applicazione dell'art dell'art. 83 comma 3, nonché commi 6 e 7 del DL n. 18 del 2020 come convertito e modificato sono individuate come di seguito :

A) udienze per tutti i procedimenti penali nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 del codice di procedura penale



B) udienze per i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di misure di sicurezze detentive e, quando, i detenuti, gli imputati, o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì, i seguenti :

B1) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza

B2) procedimenti che presentano carattere d'urgenza , per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale . La dichiarazione d'urgenza è fatta da giudice o dal presidente del collegio , su richiesta di parte , con provvedimento motivato e non impugnabile ,

e inoltre

D ) udienze per procedimenti , anche a carico di imputati liberi , per l'avvito di progetto MAP

E )udienze per procedimenti per la valutazione conclusiva del progetto MAP fatta eccezione per il caso di prospettato esito negativo la cui discussione finale verrà comunque rinviata a data successiva al 31 luglio 2020

I presidenti dei collegi GUP provvederanno che, a cura delle cancellerie venga , **comunicata entro un congruo termine non inferiore a 3 giorni** la data di trattazione di ciascuna udienza alle parti processuali ( difensore e pubblico ministero ) e ai soggetti interessati , precisando che **le udienze saranno trattate ciascuna ad orario specificato** con l'obbligo del rispetto della massima puntualità

#### *Modalità di svolgimento dell'udienza*

Il sistema di celebrazione di udienza sarà, in prevalenza, mediante collegamento da remoto, distinguendo a seconda che l'imputato si trovi sottoposto alle misure cautelari sotto indicate

1 ) custodia cautelare in IMP

All'imputato sarà garantita la presenza, salvo espressa rinuncia a comparire, attraverso collegamento da remoto dal luogo dove si trova detenuto utilizzando la piattaforma





Microsoft Teams, fornita dal Ministero della giustizia. Personale della polizia penitenziaria sarà presente al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che durante l'udienza non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art 146bis.

## 2 )collocamento in comunità

All'imputato sarà garantita la presenza, salvo espressa rinuncia a comparire, attraverso collegamento da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, fornita dal Ministero della giustizia.

All'udienza da remoto dovrà essere presente il responsabile della comunità o persona da questi delegata anche ai fini dell'identificazione dell'imputato. In questo caso nel provvedimento di fissazione dell'udienza si inviterà il rappresentante della comunità a garantire la partecipazione del minore all'udienza attraverso l'invio di un link ipertestuale attivando il quale verrà chiesto di aprire "Teams" e, se questo non sia stato già installato di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software versione browser ( Chrome o Microsoft Edge) .

## 3) permanenza in casa

In questo caso l'imputato dovrà, in prevalenza, comparire presso il Tribunale per i Minorenni di Catania presso aula penale piano terra, salvo espressa rinuncia.

In caso di motivate ragioni di difficoltà a raggiungere la sede del tribunale, potrà essere garantita la presenza dell'imputato mediante il collegamento da remoto presso il più vicino ufficio di P.G. attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams individuata dal Ministero della giustizia

Il difensore potrà scegliere se essere presente in udienza o collegarsi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata dal Ministero della giustizia

### *In generale*

Qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati, utilizzando i programmi sopra indicati, più collegamenti da remoto, al fine di garantire la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo.



I tre componenti del Tribunale in composizione collegiale in funzione di GUP e il Cancelliere saranno presenti in udienza e useranno un'unica postazione di collegamento con i dovuti accorgimenti al fine di mantenere le distanze di sicurezza

Il Pubblico ministero, su richiesta, sarà collegato da remoto attraverso l'applicativo Microsoft Teams.

Il difensore potrà scegliere se essere presente in udienza o collegarsi da remoto attraverso l'applicativo Microsoft Teams.

Un solo genitore potrà scegliere di essere presente e seguirà la scelta del difensore.

La persona offesa, ove comparsa, parteciperà rimanendo in aula di udienza.

L'USSM dovrà assicurare l'assistenza collegandosi da remoto attraverso l'applicativo Microsoft Teams.

Qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra l'imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni, che saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o della Comunità, e in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice; in tal caso dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata ( con uscita dall'aula dei soggetti presenti onde garantire la riservatezza della conversazione).

Delle modalità di svolgimento dell'udienza, delle ragioni di urgenza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto specificamente a verbale.

## II

### **Udienze dibattimentali indifferibili**

Le udienze dibattimentali indifferibili in applicazione dell'art. 83 comma 3, nonché commi 6 e 7 del DL n. 18 del 2020 come convertito e modificato sono individuate come di seguito :

A) udienze per tutti i procedimenti penali nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 del codice di procedura penale



B) udienze per i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di misure di sicurezze detentive e, quando, i detenuti, gli imputati, ..o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda , altresì, i seguenti :

B1) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza

B2) procedimenti che presentano carattere d'urgenza , per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale . La dichiarazione d'urgenza è fatta da giudice o dal presidente del collegio , su richiesta di parte , con provvedimento motivato e non impugnabile ,

e inoltre

D) udienze per procedimenti , anche a carico di imputati liberi , per l'avvito di progetto MAP

E )udienze per procedimenti per la valutazione conclusiva del progetto MAP fatta eccezione per il caso di prospettato esito negativo la cui discussione finale verrà comunque rinviata a data successiva al 31 luglio 2020

I presidenti dei collegi **DIBATTIMENTALI** provvederanno che, a cura delle cancellerie venga , **comunicata entro un congruo termine non inferiore a 3 giorni** la data di trattazione di ciascuna udienza alle parti processuali ( difensore e pubblico ministero ) e ai soggetti interessati , precisando che **le udienze saranno trattate ciascuna ad orario specificato** con l'obbligo del rispetto della massima puntualità

*A seconda della misura cautelare applicata si richiamano le disposizioni di cui ai punti 1) 2 ) e 3) previste per le udienze preliminari*

### *In generale*

Qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati , utilizzando i programmi sopra indicati , più collegamenti da remoto , al fine di garantire la contestuale effettiva e reciproca tra l'imputato visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo .

Qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra l'imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni , che saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario, in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa

l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice ; in tal caso dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata ( con uscita dall'aula dei soggetti presenti onde garantire la riservatezza della conversazione)

L'istruttoria dibattimentale, durante la quale devono essere esaminati testimoni parti ,consulenti e periti e le udienze di discussione finali e verrà svolta presso l'aula penale del Tribunale per i minorenni osservando scrupolosamente le indicazioni del Ministero della salute sul rispetto delle distanze e l'uso dei presidi di protezione dal contagio , salvo che , ai sensi dell'art. 12 -bis *“le parti acconsentano alla trattazione da remoto “*

In caso di trattazione da remoto l'esame di svolgerà presso il più vicino ufficio di P.G. nel luogo in cui si trova il testimone, disponibile e attrezzato ad assicurare l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams indicata dal Ministero della Giustizia e prevedendosi che l'ufficiale di P.G. presente provveda al l'identificazione dei testimoni

Delle modalità di svolgimento dell'udienza , delle ragioni di urgenza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto specificamente a verbale

I servizi sociali minorili potranno assicurare la loro assistenza collegandosi da remoto attraverso l'applicativo Microsoft Teams

Quanto ai genitori dei minori la cui presenza è prevista ai sensi dell'art 12 DPR 448/88 in ogni stato e grado del procedimento al fine di assicurare assistenza affettiva e psicologica dell'imputato, considerata la situazione di emergenza sanitaria e la necessità di prevenire la diffusione del contagio questi potranno partecipare all'udienza o presso una postazione messa a disposizione presso lo studio del difensore o presso l'USSM

E' fatta salva la possibilità che, i processi penali urgenti e indifferibili che se trattati nell'aula penale del tribunale per i minorenni non consentano il rispetto della distanza sociale di sicurezza sanitaria, potranno essere tenuti nelle aule di Bicocca nei limiti di disponibilità di queste ultime .



### Udienza di sorveglianza

Le udienze preliminari indifferibili in applicazione dell'art. 83 comma 3, nonché commi 6 e 7 del DL n. 18 del 2020 come convertito e modificato sono individuate come di seguito :

- A) udienze per procedimenti a carico di condannati detenuti o di condannati sottoposti a misure penali di comunità sospese o sostituite dal magistrato di sorveglianza

Premesso che ai sensi degli artt. 678 e 666 c.p.p. l'udienza di sorveglianza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Difensore e del Pubblico Ministero, e alla presenza, di regola assicurata nei procedimenti di sorveglianza minorile, dell'interessato e dell'USSM, incaricato di elaborare il programma di intervento educativo e sostenerne l'attuazione, come previsto dal D.Lvo n. 121/2018 per le misure penali di comunità,

Si concorda che si procederà con la modalità della videoconferenza nella trattazione delle udienze avanti al Tribunale di Sorveglianza relative a procedimenti riguardanti condannati infraventicinquenni detenuti in esecuzione pena per reati commessi nel corso della minore età che abbiano chiesto la trattazione dell'udienza o che siano interessati al procedimento relativo alla revoca o a ripristino o alla modifica di misure penali di comunità che siano state sospese dal magistrato di sorveglianza.

Analogamente per i procedimenti relativi a misure di sicurezza, l'udienza innanzi al magistrato di sorveglianza sarà trattata da remoto.

Viene individuata come piattaforma informatica di comunicazione da utilizzarsi in via preferenziale quella di Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'Avvocatura.

Si dà atto che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p. secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto”* e che alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati i collegamenti con l'IPM di Catania “Bicocca”, l'I.P.M. di Acireale e gli istituti penitenziari per adulti del distretto di

competenza del tribunale per i Minorenni ( CC Caltagirone; C.R. Augusta; C.R. Noto; CC di Siracusa; C.R. Ragusa), nonché con l'USSM di Catania che provvederà a far pervenire in tempo utile per la trattazione dell'udienza relazione congiunta con l'equipe dell'I.P.M. (o diversa struttura detentiva), fornendo, attraverso il collegamento da remoto, eventuali ulteriori informazioni necessarie ai fini della decisione.

Si procederà nel rispetto dei seguenti punti.

1. Il difensore del condannato dovrà comunicare alla Cancelleria della sorveglianza tre giorni prima dell'udienza se intende essere presente da remoto con collegamento telematico, provvedendo, in tal caso, a indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO da utilizzare per il collegamento. In alternativa, il difensore può comunicare la sua scelta di recarsi fisicamente presso l'aula d'udienza o presso la struttura detentiva dove si trovi l'assistito.
2. Nel caso in cui la predetta comunicazione non perverrà in Cancelleria entro il termine sopra indicato e non perverrà entro lo stesso termine nemmeno la richiesta di trattazione fatta personalmente dal detenuto, il procedimento verrà rinviato d'ufficio, tranne che si tratti di procedimenti relativi a condannati che si trovino in espiazione pena in carcere.
3. Per garantire l'effettività del diritto di difesa, la Cancelleria provvederà, tempestivamente, ad avvisare il difensore circa l'avvenuta ricezione della volontà del condannato istante di trattare il procedimento.
4. Il difensore, al più presto e, comunque, entro le 24 ore successive al ricevimento del detto avviso, comunicherà alla Cancelleria sorveglianza le sue determinazioni in ordine alle modalità di sua partecipazione all'udienza.
5. Qualora non pervenga la comunicazione di cui al punto n. 4, si provvederà alla nomina di un difensore d'ufficio.
6. La Cancelleria provvederà, ove possibile, ad avvisare il Difensore della fascia oraria in cui verrà chiamato il singolo procedimento, cui egli è chiamato a partecipare in modalità telematica.
7. Il tribunale o il magistrato di sorveglianza, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Pubblico Ministero, condannato, difensore, USSM) e accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *“per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza*

*sanitaria da COVID-19*” ed il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate.

8. Nell'ipotesi in cui vi sia necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'interessato e con le altre parti processuali. Il difensore e il condannato hanno diritto a consultarsi riservatamente a mezzo telefono anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 disp. att. c.p.p.
9. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti e avanzare istanze mediante la chat attiva nella “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza.

#### IV

#### **Udienza del Tribunale della Libertà ( artt. 309 e 310 c.p.p. )**

L'udienza si svolgerà presso i locali del Tribunale per i minorenni su richiesta dell'indagato o imputato sottoposto a misura cautelare o del difensore da inviare almeno 3 giorni prima alla Cancelleria penale dell'Ufficio

Per l'indagato o imputato sottoposto alla misura della custodia in IPM o del collocamento in comunità che ne abbia fatto richiesta si procederà alla trattazione dell'udienza con la modalità della videoconferenza mediante Microsost Teams .

Il difensore del condannato dovrà comunicare alla Cancelleria tribunale della libertà se intende essere presente da remoto con collegamento telematico, provvedendo, in tal caso, a indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO da utilizzare per il collegamento. In alternativa, il difensore può comunicare la sua scelta di recarsi fisicamente presso l'aula d'udienza o presso la struttura detentiva dove si trovi l'assistito.

Nel caso in cui la predetta comunicazione non perverrà in Cancelleria entro il termine sopra indicato e non perverrà entro lo stesso termine nemmeno la richiesta di trattazione fatta personalmente dal detenuto, il procedimento verrà rinviato d'ufficio



Nel caso l'indagato o l'imputato abbia espresso la volontà di trattare l'udienza la cancelleria provvederà, tempestivamente, ad avvisare il difensore

Il difensore, al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive al ricevimento del detto avviso, comunicherà alla Cancelleria sorveglianza le sue determinazioni in ordine alle modalità di sua partecipazione all'udienza ovvero di rinuncia a presenziare

Il tribunale, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza e accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19*" ed il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate.

## V

### *Indicazioni finali*

Le presenti Linee Guida saranno operative a partire dal 12 .5.2020 e sino al 31.7.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o proroga da disporsi con successivo provvedimento sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene individuato per il monitoraggio la dott.ssa Rosalia Montineri in qualità di magistrato per il settore penale anche allo scopo di recepire eventuali proposte di modifiche o precisazioni da parte dei destinatari con i quali è già stata avviata l'interlocuzione

Il Presidente ff

Maria Francesca Pricoco  
